



**Città di Trani**  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA LEGALE E CONTENZIOSO**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 182**  
**N. GENERALE 2034 DEL 14/12/2018**

**OGGETTO: ATTO DI PRECETTO INERENTE LA SENTENZA N. 609/2018 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI BARI IN FAVORE DEL DOTT. FELICE ROSITO. DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 171 DEL 13.12.2018. LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E SPESE**



Città di Trani  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LEGALE E CONTENZIOSO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 182  
DEL 14/12/2018

**OGGETTO: ATTO DI PRECETTO INERENTE LA SENTENZA N. 609/2018 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI BARI IN FAVORE DEL DOTT. FELICE ROSITO. DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 171 DEL 13.12.2018. LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E SPESE**

#### IL DIRIGENTE

##### VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il decreto sindacale di conferimento allo scrivente Segretario Generale della Responsabilità del Servizio Legale e Contenzioso;

**VISTA** la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

**RITENUTO** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

#### DETERMINA

**DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

#### ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale

#### SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Segretario Generale competente per l'adozione del provvedimento finale .

#### ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. dlgs. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Angela Piccarreta

#### IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile del Servizio Legale e contenzioso

#### PREMESSO che:

L'art. 234 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede presso ciascun Comune la costituzione di un organo di revisione economico finanziaria con i compiti di collaborare con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo, di esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e di attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione accompagnatoria alla proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione.

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'organo di revisione è costituito da tre componenti, nominati dal Consiglio Comunale.

Con la **delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 15.12.2005** il Comune di Trani procedeva alla nomina dei 3 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Trani per il **triennio 2005/2008** nelle persone dei Signori:

**Dott. Felice ROSITO – Presidente**

**Dott. Gerardo MAGNO – Componente**

**Rag. Cosimo DI GIGLIO – Componente,**

evidenziandosi che al punto 2 del deliberato della suddetto provvedimento del Consiglio Comunale era espressamente previsto: *“di attribuire ai componenti del Collegio dei Revisori, per il triennio di riferimento 2005/2008, il compenso nella misura indicata nella tabella “A” allegata al Decreto in data 20.05.2005 del Ministero dell'Interno”*.

I suddetti componenti del Collegio dei Revisori con note prot. nn. 9198 – 10398 e 10894 del 2007, inoltravano formale richiesta di adeguamento dei compensi così come sopra riconosciuti dal Consiglio Comunale.

Tali richieste indicavano quale loro presupposto l'entrata in vigore della Legge n. 148 del 2004 istitutiva della Provincia di Barletta – Andria – Trani in base alla quale, la città di Trani, divenendo co-capoluogo di Provincia doveva essere inserita in una classe demografica maggiore, ma l'aumento delle competenze dei Revisori dei Conti era una **previsione inesistente e non recuperabile da alcun articolo della suddetta legge.**

Con **delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 dell'11.05.2007**, facendo seguito alle sopra evidenziate richieste di adeguamento, i compensi dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti venivano comunque ed indebitamente incrementati oltre i limiti di legge.

Con nota del **09.04.2009 prot. n. 16269** a firma del Presidente del successivo Collegio dei Revisori, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 50 del 26.11.2008**, si chiedevano chiarimenti ai competenti

Dirigenti (1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> Ripartizione) in merito ad una rivendicazione di pagamento formulata con propria nota del 02.04.2009 dal Dott. Cosimo DE GIGLIO, componente del precedente collegio dei Revisori dei conti del Comune, e relativa ad alcune mensilità del proprio compenso non tempestivamente erogate.

Con nota del **29.04.2009 prot. n. 18799** a firma del Dirigente della 3<sup>a</sup> Ripartizione – Ragioneria, in riscontro a quanto richiesto dal Presidente del Collegio dei Revisori con la nota del 09.04.2009, si evidenziava che *“era emerso che i compensi corrisposti all’organo di revisione scaduto il 15.12.2008 venivano corrisposti in misura superiore a quella massima prevista dal D.M. 20.05.2005”*, ragion per cui era stato immediatamente informato il Dirigente della 1<sup>a</sup> Ripartizione per la prosecuzione dell’istruttoria e per l’adozione di eventuali misure cautelari.

Successivamente con note **prot. nn. 21620 – 21634 e 21627 del 18.05.2009** il Dirigente della 1<sup>a</sup> Ripartizione, al termine dell’istruttoria sulla problematica di che trattasi, dando atto che le maggiorazioni ai compensi spettanti ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti disposte dalla sopra citata delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 dell’11.05.2007 erano prive di adeguato fondamento giuridico, invitava i tre componenti il Collegio alla restituzione di quanto indebitamente percepito nel corso del loro mandato.

Pervenivano quindi al Comune le note di riscontro a firma del Dott. Gerardo MAGNO datata 01.06.2009 e dell’avv. Cataldo ROSITO in nome e per conto del Dott. Felice ROSITO datata 01.06.2009, i quali contestavano la fondatezza dell’azione amministrativa di recupero delle somme che il Comune affermava essere state indebitamente percepite dai tre componenti il Collegio dei Revisori nel triennio 2006-2008.

Con nota del **09.06.2009 prot. n. 24461** il Dirigente della 3<sup>a</sup> Ripartizione trasmetteva al Dirigente della 2<sup>a</sup> Ripartizione il prospetto dei compensi percepiti nei tre anni di incarico dai Revisori dei Conti del triennio 2006-2008, al fine di certificare le somme indebitamente percepite

Con nota del **01.10.2009 prot. 37795** il Dirigente della 1<sup>a</sup> Ripartizione ha trasmesso al Dirigente della 2<sup>a</sup> Ripartizione, per gli adempimenti di competenza, la documentazione relativa al recupero delle somme indebitamente corrisposte in favore dei tre componenti il Collegio dei Revisori nel triennio 2006-2008.

Nel margine alto a destra della suddetta nota il Dirigente della 2<sup>a</sup> Ripartizione apponeva di suo pugno la disposizione con cui conferiva l’incarico del recupero delle somme indebitamente liquidate al Responsabile dell’Ufficio Legale del Comune.

Sempre nella medesima annotazione a margine, il Dirigente della 2<sup>a</sup> Ripartizione evidenziava per inciso che la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti, a pag. 55 della **verifica periodica dell’andamento della spesa del personale nei comuni di Andria, Barletta e Trani relativamente agli esercizi finanziari 2006 – 2007 – 2008** aveva dato formalmente atto che *“i compensi erogati ai revisori nel periodo 2006 – 2008 risultano superiori ai limiti di legge fissati nel D.M. 20.05.2005 e per tale ragione, presso il Comune di Trani è attualmente in corso un procedimento di revisione dei compensi in autotutela, volto al recupero di quanto indebitamente percepito dai componenti del Collegio”*.

Inoltre, ad ulteriore conforto delle tesi del Comune di Trani per il recupero delle somme indebitamente pagate ai revisori dei conti, vi è il parere della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti **prot. n. 7 del 21.04.2009**.

Era ormai acclarato e pacifico che le maggiorazioni economiche corrisposte a seguito della approvazione della delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 dell’11.05.2007 erano state indebitamente riconosciute in favore dei tre componenti il Collegio dei Revisori nel triennio 2006-2008, e quindi si rendeva doveroso intraprendere l’azione di recupero delle somme percepite dai Revisori e risultanti dalla differenza tra quanto spettante ex lege e quanto concretamente liquidato dagli Uffici preposti al pagamento per effetto del disposto della **delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 dell’11.05.2007**.

Con **determinazione dirigenziale della 2<sup>a</sup> Ripartizione n. 506 del 27.10.2009** veniva formalizzato al Responsabile dell’Ufficio Legale del Comune il conferimento dell’incarico di recuperare tutte le somme indebitamente corrisposte in favore dei revisori dei conti nominati dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 15.12.2005 ed a seguito della approvazione della delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 dell’11.05.2007.

**Contestualmente, sempre con la citata determinazione dirigenziale della 2ª Ripartizione n. 506 del 27.10.2009 l'Avvocatura Comunale veniva incaricata di opporsi al decreto ingiuntivo notificato dal Presidente del precedente Collegio dei Revisori ed odierno opponente, Dott. Felice ROSITO, giudizio incardinato presso il Tribunale di Trani al fine di veder liquidate in favore dell'ex presidente del Collegio dei Revisori dei conti ratei di compensi anch'essi calcolati in violazione delle vigenti normative.**

Sia per contrastare l'azione promossa dal Dott. Rosito, sia per avviare l'azione di recupero delle maggiori somme introitate dai tre revisori si rendeva necessario, **annullare in autotutela** la delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 dell'11.05.2007.

Infatti, la persistente efficacia della suddetta delibera comprometteva il buon esito del giudizio poiché soltanto annullando il suddetto provvedimento si sarebbe concretizzata la natura indebita della domanda del Dott. Rosito.

In ogni caso la difesa del Comune sosteneva la disperata argomentazione per la quale il Giudice Ordinario può disapplicare comunque il provvedimento amministrativo illegittimo anche su richiesta in giudizio da parte della P.A. e anche quando il provvedimento non è un presupposto logico ma è la materia principale del contendere.

Questa tesi era assolutamente in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione la quale non ha mai ammesso che la disapplicazione in giudizio sia richiesta dalla P.A. poiché quest'ultima, è ovvio, dispone del potere di annullamento in autotutela.

In ogni caso era l'unica argomentazione difensiva possibile in mancanza dell'annullamento in autotutela.

Il Responsabile dell'Ufficio Legale con nota **prot. n. 47172 del 23.11.2009** invitava il subentrante Dirigente della 2ª Ripartizione ad intraprendere le opportune iniziative per l'annullamento in autotutela della delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 dell'11.05.2007 e di tutti i provvedimenti dirigenziali consequenziali a detto provvedimento.

In allegato alla suddetta nota il Responsabile dell'Ufficio Legale trasmetteva, dopo averla predisposta, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con la quale si doveva annullare in autotutela la delibera del Commissario Straordinario.

Con nota **prot. n. 48568 del 02.12.2009** il Collegio dei Revisori dei Conti in carica sollecitava al Dirigente della 1ª Ripartizione informative sullo stato dei procedimenti di recupero delle somme indebitamente liquidate.

Il Dirigente della 1ª Ripartizione con nota **prot. n. 48805/09 del 03.12.2009**, riscontrando la nota dei Revisori evidenziava che il Responsabile dell'Avvocatura era competente per il recupero e invitava quest'ultimo a relazionare al Collegio dei Revisori.

**Più che relazionare era necessario agire e per agire era necessario approvare l'annullamento in autotutela della delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 dell'11.05.2007 e di tutti i provvedimenti dirigenziali consequenziali a detto provvedimento.**

Avvicinandosi la seduta di Consiglio Comunale per l'approvazione del Bilancio di previsione 2010, il Responsabile dell'Ufficio Legale, con propria nota **prot. n. 18899 del 30.04.2010**, sollecitava il perfezionamento dell'iter approvativo della proposta di delibera di Consiglio Comunale.

In tale nota il Responsabile dell'Avvocatura evidenziava di aver raccolto la firma del Dirigente della 1ª Ripartizione quale parere di regolarità tecnico-amministrativa e di aver consegnato la proposta all'Assessore al Contenzioso.

L'Assessore al Contenzioso con propria nota **prot. n. 19125 del 04.05.2010** affermava di non essere in possesso della proposta (!) e invitava il Responsabile dell'Avvocatura a trasmetterle la proposta della deliberazione completa del fascicolo.

Il Responsabile dell'Ufficio Legale ristampava nuova copia della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, la sottoscriveva in data 05.05.2010, raccoglieva il parere del Dirigente in data 06.05.2010 e la firma dell'Assessore al Contenzioso in data 11.05.2010, ed in data **12.05.2010** la depositava presso la Ragioneria Comunale affinché il Dirigente di Ragioneria apponesse il parere di regolarità contabile.

Per opportuna completezza informativa si evidenzia che a giugno del 2010 il Responsabile dell'Avvocatura veniva ascoltato dai Carabinieri di Trani, quale persona informata dei fatti, in merito al travagliato iter procedimentale della proposta di delibera di Consiglio Comunale di che trattasi, a seguito di



esposto anonimo pervenuto alla Procura di Trani qualche settimana prima.

La proposta non veniva sollecitamente restituita dalla Ragioneria (non vi era neanche da assumere impegno di spesa e ciò rende ancora più incomprensibile il lasso di tempo decorso) e il Responsabile dell'Ufficio Legale, con nota **prot. n. 27098 del 30.06.2010** indirizzata al Dirigente della Ragioneria (3<sup>a</sup> Ripartizione), sollecitava la restituzione del provvedimento debitamente munito di parere di regolarità contabile che veniva apposto il **08.07.2010**.

Restituita la proposta all'Ufficio Legale la stessa, con **nota prot. n. 28665 del 13.07.2010** veniva consegnata all'Ufficio Atti di Giunta e Consiglio perché venisse sottoposta al più presto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Nelle more, ancora una volta il Collegio dei Revisori dei Conti con nota **prot. n. 29669 del 21.07.2010** sollecitava gli adempimenti procedurali finalizzati al recupero delle somme indebitamente liquidate ai Revisori del triennio 2006-2008 facendo presente che, in caso non venisse dato riscontro al sollecito, il carteggio sarebbe stato trasmesso alla Corte dei Conti.

Detta nota veniva riscontrata dal Dirigente della 1<sup>a</sup> Ripartizione con propria nota **prot. n. 30883 del 29.07.2010**.

Il Responsabile dell'Ufficio Legale, con propria nota **prot. n. 43705 del 11.11.2010**, sollecitava ancora una volta il perfezionamento dell'iter approvativo della proposta di delibera di Consiglio Comunale.

La proposta veniva finalmente portata in Consiglio Comunale il **23.11.2010** ma la stessa veniva ritirata dall'Assessore al Contenzioso.

In data **24.11.2010** con propria **nota prot. n. 46426** l'Assessore al Contenzioso informava il Responsabile dell'Ufficio Legale dell'avvenuto ritiro della proposta, contestandone la coerenza e la congruenza tra narrativa e deliberato.

Il Responsabile dell'Ufficio Legale, ritenendo pretestuose ed infondate le argomentazioni dell'Assessore, con propria nota **prot. n. 46426 del 29.11.2010** replicava punto su punto a tali affermazione dell'Assessore al Contenzioso sostenendo l'assoluta coerenza e congruenza della proposta, evidenziando come tale situazione ostacolava l'adempimento dei propri doveri d'Ufficio e sollecitando l'approvazione della proposta al primo Consiglio Comunale utile.

Successivamente, il Responsabile dell'Ufficio Legale con varie note tra cui la nota prot. n. 26440 del 28.07.2011 e prot. n. 30006 del 08.09.2011 **ha reiteratamente sollecitava l'approvazione della delibera di Consiglio Comunale al fine di adempiere all'incarico conferitogli nel 2009.**

In data 06.10.2011 con propria nota prot. gen. n. **33474 del 05.10.2011** il responsabile dell'Ufficio Legale, davanti al sistematico boicottaggio di ogni legittima iniziativa per rimediare ad una conclamata situazione di illegittimità depositava documentata **denuncia alla Corte dei Conti** in merito ai fatti sopra riferiti e documentati.

All'inizio del 2012, con motivazioni pretestuose il Responsabile dell'Ufficio Legale quale ritorsione per aver denunciato nelle opportune sedi tutta una serie di documentate irregolarità ed illegittimità poste in essere dall'Amministrazione allora in carica, veniva trasferito dall'Ufficio Legale del Comune all'Ufficio del Contenzioso del Codice della Strada, così di fatto impedendogli di portare a compimento il procedimento di recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Come si vede, nonostante il fitto scambio di corrispondenza tra l'Avvocatura e i diversi Organi e Dirigenti del Comune teso a perfezionare l'iter amministrativo per il suddetto annullamento in autotutela ed al fine di mettere in condizione l'Avvocatura di poter esercitare l'azione di recupero delle somme indebitamente percepite dai Revisori dei Conti del precedente Collegio, **la delibera in 3 anni non era stata approvata ed anzi, come già visto, allorquando era stata portata in Consiglio Comunale, era stata ritirata senza fondate ragioni e senza che successivamente si adottassero ulteriori atti.**

Il responsabile dell'Ufficio Legale veniva reintegrato dalla nuova Amministrazione Comunale di Trani alla fine del 2012 e ad aprile del 2013 il Tribunale di Trani pubblicava la **sentenza n. 328 del 2013 sentenza n. 328 del 2013** con la quale veniva accolta l'opposizione spiegata dal Comune di Trani poiché il GOT del Tribunale di Trani riteneva condivisibile l'argomentazione del Comune di Trani in merito alla possibilità che sia la P.A. a chiedere al Magistrato la disapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo.

La sentenza suddetta, come era prevedibile, con atto di citazione notificato il 29.11.2013 veniva impugnata

avanti alla Corte d'Appello di Bari ed il Comune si costituiva in giudizio.

Solo in data **24.02.2015 con Deliberazione del Commissario Straordinario resa con i poteri del Consiglio Comunale n. 7** veniva annullata in autotutela la delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 dell'11.05.2007, e di tale annullamento è stata data formale

comunicazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti 2005-2008 unitamente al ingiunzione di pagamento delle somme indebitamente percepite.

I revisori hanno impugnato la **Deliberazione del Commissario Straordinario resa con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 2015** innanzi al TAR Puglia – Bari e le ingiunzioni di pagamento innanzi al Tribunale di Trani.

I suddetti giudizi sono attualmente pendenti.

La Corte d'Appello di Bari, con **sentenza n. 609 del 2018**, accoglieva l'appello dando atto proprio del pacifico principio fissato dalla Corte di Cassazione per la quale *"il giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 L. 2248 del 1865 all. F., non può disapplicare il provvedimento amministrativo illegittimo nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente in quelli tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico (Cass. SS.UU. n. 2244 del 2015; Cass. Sez. I n. 19659 del 2006)"*.

Per completezza espositiva si evidenzia che non è assolutamente condivisibile la motivazione della Corte d'Appello nella parte in cui afferma una tardiva produzione della delibera di annullamento in autotutela.

La Corte d'Appello infatti parla dell'udienza di precisazione delle conclusioni come termine ultimo della fissazione del thema decidendum ma in realtà in sede di appello il thema decidendum è sostanzialmente fissato dal divieto di nova ed il thema decidendum del giudizio di appello era già fissato nella problematica della disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del Giudice Ordinario. Quindi il Comune di Trani non era mai stato nelle condizioni di depositare legittimamente nuovi mezzi di prova e nuovi documenti in ossequio al disposto dell'art. 345 c.p.c. che stabilisce all'ultimo comma: **"Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile"** e tale preclusione era stata ampiamente eccepita dal difensore del Dott. Rosito.

Ebbene, il reiterato ostruzionismo degli organi politici nell'annullare la delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 dell'11.05.2007 non può certo costituire **"una causa non imputabile al Comune di Trani"**.

In ogni caso anche di questi aspetti l'Ufficio Legale ha ampiamente relazionato alla Procura della Corte di Conti per la Regione Puglia.

La sentenza della Corte d'Appello **n. 609 del 2018** è stata notificata dall'Avv. Cataldo ROSITO il 29.05.2018 e non sono emerse ragioni per proporre appello contro la stessa poiché il principio di diritto è, come già detto, pacifico e l'esito del giudizio è stato compromesso proprio dall'inerzia degli organi comunali che hanno impedito il tempestivo annullamento della **delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 dell'11.05.2007**.

In data **04.10.2018** veniva acquisito al protocollo generale n. 32381 atto di precetto inerente la sentenza n. 609/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Bari.

Con posta certificata datata 11.10.2018 i procuratori delle parti giungevano ad un accordo con il quale il dott. Felice Rosito rinunciava alle spese inerente la procedura di notifica dell'atto di precetto salvo gli interessi legali, da calcolare sulla sorte capitale liquidata con sentenza della Corte d'Appello di Bari, fino alla data 31.12.2018.

Vi è la necessità di procedere alla liquidazione di quanto statuito in sentenza n. 609/2018 Corte di Appello di Bari entro e non oltre il 20.12.2018.

La disponibilità di risorse finanziarie sul capitolo di spesa di contenzioso consentono la tempestiva della liquidazione delle somme rinveniente dall'atto di precetto.

Allo scopo si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori in favore del dott. Felice ROSITO attivando la procedura prevista dall'art. 194 del T.U. sull'ordinamento degli locali, approvato con d. lgs 18 agosto 200, n. 267, che prevede che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscendo la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze passate in giudicato o sentenza immediatamente esecutive.

L'importo complessivo del debito da riconoscersi è così quantificato:

A) SORTE CAPITALE da D.I. n. 419/2009	€	5.817,24	
+ Interessi dal 02.07.2009 al 31.12.2018	€	645,00	
+Esborsi liquidati	€	93,00	
<b>Totale Sorte Capitale</b>			<b>€ 6.555,24</b>
A) Competenze D.I. 419/2009 Tribunale di Trani	€	600,00	
+15% Rimborso forfettario su € 600,00	€	90,00	
+ 4% CAP su € 690,00	€	27,60	

+ IVA 22%	su € 717,60	€ 157,47	
<b>Totale competenza decreto ingiuntivo n. 419/2009</b>			<b>€ 875,47</b>
B) Competenze liquidate dalla Corte D'Appello di Bari		€ 4.000,00	
+15% Rimborso forfettario	su € 4.000,00	€ 600,00	
+4% CAP	su € 4.600,00	€ 184,00	
+IVA	su € 4.784,00	€ .052,48	
+ Contributo unificato		€ 355,50	
+ Copie esecutive		€ 29,96	
+ Notifica		€ 5,00	
Totale spese legali			€ 6.223,94
<b>TOTALE DA LIQUIDARE AL DOTT. ROSITO FELICE</b>			<b>€ 13.654,65</b>
Imposta di registrazione decreto ingiuntivo e n. 2 sentenze del primo e secondo grado di giudizio			€ 1.000,00
<b>IMPORTO TOTALE DA IMPUTARE</b>			<b>€ 14.654,65</b>

In data 25.10.2018 l'Area Economica e Finanziaria protocollava al n. 144 la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale destinando in data 22.11.2018 la somma complessiva di € 14.654,65 agli impegni nn. 2018 1310/1 - 2018/1310/2.

In data 05.12.2018 con verbale n. 88 il Collegio dei Revisori dei Conti esprimeva Parere Favorevole ai sensi dell'art. 194 lettera a) TUEL .

---

**DATO ATTO** che, con deliberazione di C.C. n. 171 del 13.12.2018 avente ad oggetto:” Proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali , approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si è provveduto a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall’atto di precetto e impegnare la spesa di Euro 14.654,65 (quattordicimilaseicentocinquantaquattro/65) al codice n. 1.11.1.0110 Peg. 224 del bilancio 2018, denominato “Debiti Oneri latenti e riconoscibili ex art. 194 TUEL per procedere al pagamento dello stesso;

**RITENUTO** quindi doversi procedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro 13.654,65 (tredicimilaseicentocinquantaquattro/65) comprensiva della sorte capitale e spese legali in favore del dott. Felice ROSITO.

**VISTI:**

- il D.Lgs n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs, n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

**DETERMINA**

- 1) la narrativa che precede costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di riconoscere in favore del dott. Felice ROSITO per tutte le ragioni esposte in premessa, la liquidazione della sorte capitale e delle spese legali della sentenza per una somma complessiva di € 13.654,65 (tredicimilaseicentocinquantaquattro/65);
- 3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.147 –bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittima e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;



4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

5) di liquidare la spesa complessiva di Euro **13.654,65**(tredimilaseicentocinquantaquattro/65) in favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	ATTO DI PRECETTO	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	IMPEGNO e SUBIMPEGGO N. e anno
Dott. Felice ROSITO-	Sentenza 609/2018	€. 13.654,65 (tremilaseicentocinquantaquattro/65)	NO	224	2018 1310/0 2018 1310/1-

**Cod. Fisc.RSTFLC44P15L328Q** mediante accredito bancario/postale da effettuare sull'IBAN comunicato dal dott. Felice ROSITO le cui coordinate IBAN sono allegate alla presente, documento soggetto alla tutela della privacy, stabilendo che gli oneri di accredito siano a carico dell'Ente, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegate alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che il presente provvedimento **non** è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

7) La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

**Il Dirigente AREA LEGALE E  
CONTENZIOSO**  
Francesco Angelo Lazzaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Francesco Angelo Lazzaro;1;1776550



## Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

**Atto di Liquidazione:** SEG - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA C.C. N. 171 DEL 13.12.2018- CORTE D'APPELLO DI BARI SENTENZA N. 609/2018 IN FAVORE DEL DOTT. FELICE ROSITO Nr. 3300 del 17/12/2018

Impegno	Causale Beneficiario	Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione	Importo
			Piano Conti Fin.	Mandato	
2018 1310/1	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA C.C. N. 171 DEL 13.12.2018- CORTE D'APPELLO DI BARI SENTENZA N. 609/2018 IN FAVORE DEL DOTT. FELICE ROSITO ROSITO DOTT. FELICE	PC 2018 / 144	2018/224 1.10.05.04.001	5200	\$ 13,654.65
				<b>Totale Atto di Liquidazione</b>	<b>13,654.65</b>

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 995 del 19/12/2018 eseguita da vbove



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 3300**

Settore Proponente: **AREA LEGALE E CONTENZIOSO**

Ufficio Proponente: **Servizio legale e contenzioso**

Oggetto: **ATTO DI PRECETTO INERENTE LA SENTENZA N. 609/2018 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI BARI IN FAVORE DEL DOTT. FELICE ROSITO. DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 171 DEL 13.12.2018. LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E SPESE**

Nr. adozione settore: **182** Nr. adozione generale:

Data adozione: **14/12/2018**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **20/12/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario  
**Michelangelo Nigro**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

**NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115**

L'Addetto alla Pubblicazione

381h

**ATTESTA**

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 20/12/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

---

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.  
consecutivi dal 20/12/2018 al 04/01/2019 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 20/12/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**